



16739-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CU

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto

Composta da:

Fallimento  
Impugnazione  
decreto liquidazione  
compenso  
curatore

Dott. Andrea Scaldaferrì - Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Massimo Ferro - Consigliere -

Dott. Massimo Falabella - Consigliere -

Dott. Aldo Angelo Dolmetta - Consigliere -

R.G.N.

6815/16

ha pronunciato la seguente

Cron. 16739

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso proposto da

Ud. 8/2/18

Mario elettivamente domiciliato in F a

Motivazione  
semplificata

;

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento Rimini Calcio s.p.a. e Pier Luigi ;

- intimati -

avverso il decreto del Tribunale di Rimini del 29 luglio 2015

reso nell'ambito della procedura fallimentare n. 1400/1994

della Rimini Calcio s.p.a. pendente presso il Tribunale di

Rimini ;

2018

1617  
/18



sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.  
Giacinto Bisogni;

Rilevato che

1. In data 19 novembre 1996 Mario [redacted] curatore del fallimento della Società sportiva Rimini Calcio s.p.a., nominato contestualmente alla dichiarazione di fallimento il 21 marzo 1994, ha presentato le sue dimissioni.
2. Nell'aprile del 2015, in prossimità della chiusura del fallimento, il [redacted] ha inviato al curatore fallimentare che gli era succeduto, Pier Luigi [redacted] istanza per la liquidazione dei propri compensi.
3. Nel gennaio 2016 il [redacted] ha ricevuto, tramite posta elettronica, da un collaboratore di studio del dott. [redacted] copia informale del decreto del Tribunale di Rimini, datato 29 luglio 2015, che ha liquidato il compenso totale per lo svolgimento dell'incarico di curatore il compenso di 36.000 euro, di cui a suo favore il compenso di 7.000 euro e in favore del [redacted] il compenso di 29.000 euro.
4. Contro tale liquidazione ricorre per Cassazione il [redacted] i deducendo la nullità del decreto e affidandosi a quattro motivi di ricorso.



5. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 39 comma 1 L.F., in relazione all'art. 360 n. 4, per non essere stato il decreto emesso previa relazione del Giudice delegato.
6. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 39 L.F.; 101, 737 e ss, 742-bis cpc; 111, comma 2, Cost., in violazione degli artt. 39 L.F. per la mancata instaurazione del contraddittorio. Il ricorrente lamenta di non essere stato messo nella condizione di esaminare l'istanza di liquidazione e di non essere stato sentito in merito alla quantità e qualità dell'impegno profuso dal \_\_\_\_\_ nell'esecuzione del suo incarico, durato 19 anni.
7. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 39 L.F.; 1,2,3,4 del D.M. Giust. N.30/2012, 132 n. 4 c.p.c.; 111 comma 6 e 111 comma 7 Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Il ricorrente lamenta l'omessa indicazione nel decreto dei criteri di liquidazione adottati dal Tribunale o, in subordine, per il caso in cui siano da ritenersi impliciti, si duole dell'inidoneità dei criteri scelti posto che l'incarico è stato eseguito da due soggetti che hanno conseguito risultati ben diversi per la procedura fallimentare ma in senso opposto a quello che emerge dalla ripartizione stabilita dal Tribunale.

*Bozzi*



8. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 360 n. 5 cpc per omesso esame di fatti decisivi che avrebbero messo al corrente il giudice circa gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attività prestata dal .

Ritenuto che

9. Il ricorso è fondato. Manca infatti nel decreto impugnato qualsiasi motivazione sul criterio di ripartizione del compenso fra i due curatori, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti. Si tratta di una valutazione che deve ritenersi necessaria ai fini della determinazione del compenso e che richiede un esame della documentazione, a tal fine, rilevante della procedura fallimentare, con l'ausilio delle esplicazioni fornite dalle parti interessate ed eventualmente da una relazione del giudice delegato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Rimini che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2018.

Il Presidente

Andrea Scalfaferrì

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Isabella Panacchia

4

*Bozzi*